

REGOLAMENTO
PER L'INTRODUZIONE
DI LIMITI DI ESENZIONE
PER VERSAMENTI E RIMBORSI
DI TRIBUTI COMUNALI

Adottato con deliberazione del Consiglio comunale n. 146 del 21 dicembre
1998

Art. 1
Oggetto del Regolamento

Il presente regolamento stabilisce limiti di esenzione per versamenti e rimborsi relativamente ad importi di tributi comunali valutati di modica entità, ai sensi dell'art. 17, comma 88, della Legge N. 127 del 15.05.1997.

Si intendono quali limiti di esenzione gli importi fino ai quali il versamento od il rimborso del tributo non è dovuto.

Gli importi vengono fissati tenendo conto delle modalità previste per i pagamenti, delle spese di riscossione, degli adempimenti a carico dell'Ente per le riscossioni ed i rimborsi ed in generale secondo criteri di economicità della gestione.

Vengono inoltre individuati alcuni casi nei quali non si procede all'applicazione delle sanzioni.

Art. 2
Pagamenti su denuncia e/o versamento diretto da parte del contribuente

Per i casi in cui il pagamento deve avvenire a seguito di denuncia del contribuente con iscrizione in ruolo ordinario o con versamento diretto da parte del contribuente stesso, sono fissati i seguenti limiti di esenzione:

TRIBUTO	LIMITE DI ESENZIONE
Tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni	L. 15.000 (quindicimila)
Tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche (dal 1999 canone di concessione):	
a) permanente	L. 15.000 (quindicimila)
b) temporanea	L. 15.000 (quindicimila)
Imposta comunale sugli immobili	L. 4.000 (quattromila)
Imposta sulla pubblicità e diritto sulle pubbliche affissioni	Nessuno

I medesimi limiti di esenzione sono fissati anche in relazione ad eventuali sanzioni e/o interessi.

Art. 3
Rimborsi e pagamenti conseguenti ad attività di controllo da parte dell'Ufficio Tributi

Per i casi in cui il pagamento del tributo venga richiesto in seguito a controlli da parte dell'Ufficio Tributi e per i casi di rimborsi da parte dell'Ente, sono fissati i seguenti limiti di esenzione:

TRIBUTO	LIMITE DI ESENZIONE
Tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni	L. 20.000 (ventimila)
Tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche (dal 1999 canone di concessione):	
a) permanente	L. 20.000 (ventimila)
b) temporanea	L. 20.000 (ventimila)
Imposta comunale sugli immobili	L. 20.000 (ventimila)
Imposta comunale sulle imprese, arti e professioni	L. 20.000 (ventimila)
Tassa sulle concessioni comunali.....	L. 20.000 (ventimila)
Imposta sulla pubblicità e diritto sulle pubbliche affissioni	Nessuno

I limiti di cui sopra si intendono comprensivi di eventuali sanzioni ed interessi.

Art. 4
Casi di non applicazione delle sanzioni

In tutti i casi in cui ci si trovi in presenza di irregolarità formali contenute in dichiarazioni originarie o di variazione che non hanno inciso sulla quantificazione del tributo dovuto si stabilisce di non procedere alla applicazione di sanzioni.

Parimenti non verranno sanzionati i casi in cui il versamento del tributo sia stato effettuato da persone diverse dai soggetti passivi tenuti per legge al pagamento, a condizione che risulti comunque versato l'intero importo del tributo dovuto.

Art. 5
Disposizioni finali e transitorie

Il Presente Regolamento entra in vigore il 1° gennaio 1999.

Dalla data di cui al precedente comma non sono dovuti i versamenti fino agli importi minimi fissati per i casi previsti dall'art. 2; per i casi previsti dall'art. 3 detti limiti si applicano per le richieste di rimborso che perverranno e per gli avvisi di pagamento ed i provvedimenti di liquidazione ed accertamento che saranno emessi successivamente a tale data.

ADOZIONE REGOLAMENTO E MODIFICHE

Il presente regolamento è stato adottato dal Consiglio Comunale con deliberazione del 21 dicembre 1998, n. 146, pubblicata all'Albo Pretorio del Comune per 15 giorni consecutivi e cioè dal 23 dicembre 1998 al 7 gennaio 1999.

ESECUTIVITA'

L'Organo Regionale di Controllo, con ordinanza istruttoria n. 376 del 30 dicembre 1998, ha richiesto chiarimenti in merito all'art. 4.

Con nota prot. n. 891 del 26 gennaio 1999 sono state inviate controdeduzioni ai rilievi formulati dall'Organo Regionale di Controllo.

L'Organo Regionale di Controllo ha approvato il presente regolamento nella seduta del 8 febbraio 1999, atti n. 66.

RIPUBBLICAZIONE

Il presente regolamento è stato ripubblicato all'Albo Pretorio del Comune per 15 giorni consecutivi e cioè dal 2 marzo 1999 al 17 marzo 1999.

ENTRATA IN VIGORE

Il presente regolamento, essendo trascorso il periodo di ripubblicazione a termini di legge, è entrato in vigore in data 1 gennaio 1999.